
Legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1.

"Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12/8/1998, n. 30. Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12/5/1997 e 26/9/1997 e successive e modificazione della legge regionale 15.11.1999, n.30".

(B.U.R. n. 2 del 12.01.2000)

TITOLO I
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
DELLA LEGGE REGIONALE 12 AGOSTO 1998, N. 30

Art. 1

Modifiche ed integrazioni dell'art. 4

.....(1)

(1) Sostituisce i commi 3 e 4 e aggiunge il comma 3bis all'art. 4, della L.R. del 12.08.1998, n. 30.

Art. 2

Sostituzione del comma 1 dell'art. 8

.....(1)

(1) sostituisce il comma 1, dell'art. 8, della L.R. del 12.08.1998, n. 30.

Art. 3

Modifica dell'art. 11

.....(1)

(1) Modifica il comma 2, dell'art. 11, della L.R. del 12.08.1998, n. 30.

Art. 4

Modifica dell'art. 18

.....(1)

(1) Modifica il comma 2, dell'art. 18, della L.R. del 12.08.1998, n. 30.

Art. 5

Modifica e integrazione dell'art. 25

.....(1)

(1) Modifica il comma 2, e aggiunge i commi 3, 4, 5 e 6, all'art. 25, della L.R. del 12.08.1998, n. 30.

Art. 6

Norma finale

1. Il termine “destinate” presente nel testo di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 30/98, vigente sino alla sostituzione disposta con l'art. 1, comma 1 della presente legge, indicava al pari del termine “adibite” la effettiva utilizzazione dell'unità immobiliare alla data di inizio della crisi sismica.

TITOLO II

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1999, N. 30.

OMISSIS